

Continuità del docente a tempo determinato su posto di sostegno: presupposti, procedimento e responsabilità del dirigente scolastico

Di Antonio Fundarò

La circolare ministeriale colloca la procedura nel quadro dell'art. 14, commi 3 e 3-bis, del d.lgs. 66/2017 e dell'art. 13 dell'Ordinanza ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026, chiarendo che la finalità dell'intervento è concorrere ad assicurare la continuità educativa e didattica nelle classi con alunni e studenti con disabilità, così da tutelarne il diritto allo studio e la stabilità della relazione educativa. La nota ministeriale si qualifica espressamente come atto ricognitivo e operativo, destinato a guidare dirigenti scolastici e uffici territoriali in una procedura articolata per fasi e responsabilità distinte.

La natura giuridica della conferma

Per un dirigente scolastico è essenziale cogliere subito un punto: la continuità non coincide con una conferma automatica del docente già in servizio. La circolare precisa infatti che la conferma interviene nell'ambito dell'attribuzione delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e solo dopo la conclusione delle operazioni riguardanti personale di ruolo, utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e personale destinatario di contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzati al ruolo. Ne deriva che la procedura di continuità non è una deroga generale al sistema del reclutamento, ma un modulo speciale che opera all'interno dello stesso e solo se non interferisce con le priorità ordinamentali già previste.

Il primo filtro: chi può essere confermato

Il prerequisite essenziale è costituito dal fatto che il docente stia svolgendo, **nell'a.s. 2025/2026, una supplenza su posto di sostegno fino al 31 agosto 2026 oppure fino al 30 giugno 2026, anche su spezzone orario**. La circolare esclude in modo espresso i docenti in servizio su supplenze temporanee ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge n. 124/1999. Questo primo sbarramento ha rilievo dirimente: se il contratto in essere non rientra nelle due tipologie indicate, la procedura non può essere attivata.

Le categorie ammesse e quelle escluse

La nota ministeriale delimita con precisione la platea dei possibili destinatari della conferma. Sono ammessi i docenti specializzati sul medesimo grado di istruzione, a prescindere dal canale attraverso il quale siano stati nominati nell'anno precedente, dunque GAE, GPS, graduatorie d'istituto, scuole viciniori e interPELLI. Sono poi ammessi, ma a condizioni più restrittive, i docenti non specializzati inseriti in seconda fascia GPS, purché nominati a livello provinciale dallo scorrimento della seconda fascia, nonché i non specializzati non inseriti in seconda fascia GPS, purché nominati a livello provinciale tramite scorrimento incrociato di GAE e GPS di posto comune. Restano invece esclusi i non specializzati che abbiano ottenuto la supplenza dalle graduatorie d'istituto o tramite interPELLO. La distinzione è molto importante nella prassi, perché impone al dirigente un accurato controllo sull'origine giuridica della nomina dell'anno in corso.

Il caso del personale di ruolo assegnato sul sostegno

La circolare apre la procedura, ma solo per posto intero, anche al personale con contratto a tempo indeterminato che nell'a.s. 2025/2026 sia stato assegnatario di un posto di sostegno ai sensi degli artt. 47 o 70 del CCNL e che intenda fruire dello stesso istituto anche nell'a.s. 2026/2027. Tuttavia, sono esclusi i docenti con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato finalizzato al ruolo con decorrenza 1° settembre 2026 e quelli che, pur assunti anteriormente, non abbiano ancora superato il periodo di prova. Inoltre, il Ministero precisa che la conferma è fruibile soltanto nell'ambito dell'attribuzione dei contratti a tempo determinato e non si applica alle fasi di mobilità annuale del personale di ruolo. Anche su questo punto il DS deve evitare estensioni improprie dell'istituto.

La fase dirigenziale: potere istruttorio, non potere di nomina

La parte più delicata della procedura riguarda il ruolo del dirigente scolastico. La circolare stabilisce che la procedura può essere attivata solo se ricorrono cumulativamente tre condizioni: richiesta espressa della famiglia dell'alunno con disabilità, da acquisire agli atti entro il 31 maggio; valutazione positiva del dirigente sulla sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma nell'interesse del discente, anche sentendo il GLO in relazione alla specifica situazione dell'alunno e della classe, da comunicare alla famiglia e al docente entro il 15 giugno; manifestazione di consenso del docente interessato, anch'essa da acquisire entro il 15 giugno e comunque prima della comunicazione alla famiglia. La struttura della disposizione mostra che il dirigente non si limita a registrare volontà

altrui, ma compie una vera istruttoria amministrativa, incentrata sull'interesse educativo del singolo alunno.

La richiesta della famiglia: natura e limiti

La domanda dei genitori costituisce condizione di avvio, ma non determina da sola la conferma. La scuola allegata agli atti ha predisposto un modello di richiesta indirizzato al dirigente scolastico, con eventuale trasmissione per conoscenza al GLO e al docente interessato, a conferma del fatto che il procedimento prende avvio dall'iniziativa familiare ma richiede successivi passaggi di verifica da parte dell'istituzione scolastica. Per il DS, quindi, la richiesta non va intesa come vincolo, bensì come presupposto procedurale necessario.

La valutazione del dirigente nell'interesse del discente

La circolare non riduce la valutazione dirigenziale a un mero giudizio organizzativo. Il parametro è l'interesse del discente, da apprezzare anche mediante ascolto del GLO con riferimento alla specifica situazione dell'alunno e della classe. Questo passaggio ha rilievo giuridico e amministrativo: da un lato, valorizza la personalizzazione del giudizio; dall'altro, impedisce letture meccaniche o standardizzate della continuità. Il DS deve quindi motivare la propria valutazione su elementi pedagogici e organizzativi pertinenti alla concreta vicenda scolastica, evitando sia automatismi confermativi sia dinieghi immotivati.

Il consenso del docente e la doppia manifestazione di volontà

La circolare distingue nettamente due momenti. Nella fase istruttoria il consenso espresso dal docente entro il 15 giugno ha natura non vincolante ed è funzionale soltanto a evitare l'attivazione della procedura nei confronti di aspiranti non interessati. In un secondo momento, invece, il docente dovrà esprimere nell'istanza POLIS la volontà definitiva, vincolante e irrevocabile di accettare o non accettare l'eventuale conferma. Questa distinzione è cruciale nella gestione scolastica: il primo assenso non produce ancora effetti di consolidamento, mentre il secondo determina, se ricorrono tutte le condizioni, la conferma con esclusione da tutte le altre procedure di conferimento delle supplenze.

Il termine del 26 giugno e gli adempimenti SIDI

Se la fase istruttoria si conclude positivamente, il dirigente deve comunicare l'esito all'Ufficio scolastico territorialmente competente entro il 26 giugno, mediante specifica funzionalità SIDI. La circolare individua

anche il percorso applicativo e dettaglia i dati da inserire: codice fiscale del docente, tipologia contrattuale, eventuale spezzone orario, sede di servizio dell'a.s. 2025/2026, grado di istruzione e sede di potenziale conferma per l'a.s. 2026/2027. In caso di dimensionamento, occorre indicare il codice del plesso della nuova istituzione scolastica. Il dato più rilevante, dal punto di vista giuridico, è che il rispetto dei termini e della corretta alimentazione del sistema costituisce parte integrante del procedimento; un'omissione o un errore in questa fase può compromettere l'intera possibilità di conferma.

I margini di intervento successivi del dirigente

Una volta inserita a sistema la positiva conclusione dell'istruttoria, il dirigente può intervenire solo per rettificare errori materiali oppure per annullare la comunicazione in presenza di fatti o situazioni sopravvenute o accertate che inficino l'esito dell'istruttoria, come, ad esempio, il trasferimento dell'alunno in altra istituzione scolastica. Il potere dirigenziale, dunque, non resta libero fino alla decisione finale dell'Ufficio, ma si restringe a ipotesi tipiche di correzione o ritiro per sopravvenienze ostative.

Le verifiche dell'Ufficio territoriale: il vero snodo decisivo

Il dirigente scolastico istruisce, ma la conferma è adottata dall'Ufficio territorialmente competente. Prima di procedere, l'Ambito territoriale deve verificare che il docente abbia titolo a una qualsiasi nomina sui posti disponibili nell'ambito delle procedure di conferimento delle supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche e che il posto di sostegno sia istituito anche per l'anno successivo, non assegnato a personale di ruolo o a personale con contratto finalizzato al ruolo e coerente con la tipologia di contratto richiesta dal docente. Se anche una sola di tali verifiche ha esito negativo, la conferma non può essere disposta. Questa è la ragione per cui la valutazione positiva del DS non equivale mai a diritto perfetto alla conferma.

Le ipotesi di pluralità di aspiranti e il criterio di priorità

La circolare prevede che, se nella medesima istituzione scolastica risultano confermabili più aspiranti, essi vengano considerati secondo l'ordine stabilito dall'art. 12, commi 7-9, dell'Ordinanza. Anche sotto questo profilo il dirigente deve mantenere una postura istruttoria e non selettiva: non gli compete determinare la priorità finale tra più candidati, ma trasmettere correttamente gli esiti della propria istruttoria.

La conferma con precedenza assoluta e i suoi effetti

Quando tutte le condizioni risultano soddisfatte, l'Ufficio territoriale procede alla conferma con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze, entro il 31 agosto 2026, mediante formale provvedimento e pubblicazione sull'albo on line. Contestualmente il docente confermato viene escluso dalla platea dei nominabili a tempo determinato e il posto viene sottratto dalle disponibilità residue. Salvo il diritto al completamento in caso di spezzone, il docente confermato non può conseguire altre supplenze, comprese quelle derivanti da interpello. L'assetto è quindi fortemente preclusivo e deve essere ben compreso e rappresentato all'interessato già nella fase iniziale.

Rinuncia, mancata presa di servizio e abbandono

La circolare richiama espressamente le sanzioni previste dall'Ordinanza in caso di rinuncia alla conferma già disposta, mancata presa di servizio o abbandono. In caso di rinuncia o mancata presa di servizio, il docente perde la possibilità di conseguire supplenze annuali e fino al termine delle attività didattiche per tutte le classi di concorso e tipologie di posto di ogni grado d'istruzione per l'intera vigenza delle graduatorie. In caso di abbandono, la preclusione si estende a qualsiasi tipo di supplenza. Per il dirigente scolastico ciò significa che l'informazione al docente deve essere particolarmente accurata, soprattutto nella fase del consenso definitivo su POLIS.

Le questioni operative che il dirigente deve presidiare

Sul piano pratico, la circolare ministeriale impone al dirigente almeno cinque attenzioni. La prima riguarda la corretta verifica del titolo di accesso alla procedura, evitando di attivarla per docenti non confermabili. La seconda concerne il rispetto dei termini, in particolare 31 maggio, 15 giugno e 26 giugno, che strutturano l'intera sequenza procedimentale. La terza riguarda la qualità della motivazione della valutazione positiva o negativa nell'interesse del discente. La quarta attiene alla corretta interlocuzione con il GLO, da non trasformare in organo decisorio ma da coinvolgere quale supporto valutativo. La quinta concerne la precisione degli inserimenti SIDI e la tempestiva gestione di eventuali fatti sopravvenuti. Tutti questi profili emergono con chiarezza dalla nota ministeriale e dalla circolare scolastica applicativa allegata.

Il valore della stabilità didattica e relazionale

La nuova disciplina sulla continuità dei docenti a tempo determinato su posto di sostegno rafforza il valore della stabilità didattica e relazionale, ma lo fa entro un perimetro giuridico rigoroso. Il dirigente scolastico non conferisce l'incarico né attribuisce una priorità soggettiva astratta; svolge invece un ruolo chiave di garanzia procedimentale, istruttoria qualificata e corretta intermediazione tra domanda della famiglia, disponibilità del docente e verifiche dell'Amministrazione periferica. Proprio per questo la gestione dell'istituto richiede un approccio strettamente amministrativo, documentato e tempestivo, capace di coniugare interesse educativo, legalità procedurale e corretto coordinamento con gli Uffici territoriali.